

RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE PER L'OSPEDALE UNICO

◆ PREMESSA INTRODUTTIVA E DIFFIDA

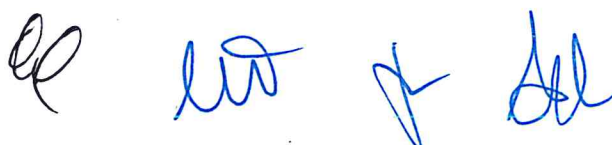
Le origini del Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino-Amalfitana risalgono al 1966, quando i due urbanisti Pane e Piccinato raccolgono lo spunto del Ministero dei lavori pubblici per la redazione di un piano territoriale della Campania. In questo contesto prende corpo nell'ambito del Provveditorato alle Opere pubbliche regionale l'idea di costituire una commissione (oltre a Piccinato nella commissione ci sono lo stesso Roberto Pane, Angerio Filangieri, Giuseppe Muzzillo e Alessandro Dal Piaz) per la redazione di uno "Schema di assetto territoriale dell'area sorrentino-amalfitana", quale stralcio del piano territoriale di coordinamento. Gli elaborati dello "schema di assetto" vengono consegnati tra aprile e maggio 1968 e costituiscono la fondamentale premessa per le successive vicende della pianificazione territoriale della penisola sorrentina-amalfitana.

Nel 1974, la Regione decide di procedere alla redazione del piano paesistico, formalizzando l'incarico con una convenzione del 24 settembre 1974 ad oggetto ***il Piano territoriale di coordinamento e piano territoriale paesistico dell'area sorrentino-amalfitana***. Il piano, che integra la visione territoriale con quella di tutela, viene consegnato nel 1977 e recepisce molte delle analisi dello "schema di assetto" del 1968, ampliandole in una prospettiva aggiornata. Il piano resta accantonato negli uffici della Regione per una decina d'anni, fino a quando, con l'entrata in vigore della legge Galasso del 1985, non viene frettolosamente adottato nel 1987, come Piano Urbanistico Territoriale dell'area sorrentino-amalfitana, senza alcun aggiornamento e senza azioni politiche di sostegno alla sua attuazione. Lo strumento di pianificazione, **frutto di un lavoro ascrivibile principalmente ad un gruppo di tecnici estranei all'organizzazione dell'amministrazione pubblica**, viene, quindi, tirato fuori da un cassetto dove era rimasto chiuso una decina d'anni, cambia denominazione, diventa PUT e viene approvato con la legge regionale n.35 del 1987.

Successivamente, al riparo del Piano Territoriale Paesistico, fioccarono e ancora fioccano, una serie d'incarichi per molti componenti della commissione che nei lontani anni sessanta furono incaricati alla redazione del PUT.

Tra i Comuni ed aree soggette alla Legge Regionale 35/87, il prof. Alessandro Dal Piaz (oggi in pensione?), ha ricevuto i seguenti incarichi:

- ◆ 2013 Redazione del PUC, del RUEC e della Zonizzazione acustica del **Comune di Nocera Inferiore** – Determine dirigenziali n. 58 del 25.11.2013, n. 85 del 21.11.2014, n. 98 del 17.12.2014 e n. 55 del 17.7.2015
- ◆ 1996 Piano Regolatore Generale (PRG) del **Comune di Piano di Sorrento** – delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 12 gennaio 1996;
- ◆ 1989 Piano Regolatore Generale (PRG) **Comune di Amalfi** – delibera Consiglio Comunale n. 118 del 24 aprile 1989;
- ◆ 1989 Piano Regolatore Generale (PRG) adeguato al PUT LRC 35/1987 **Comune di Vietri sul Mare** – convenzione del 10 novembre 1989 registr. N. 9046 del 17-11-89;
- ◆ 2005 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Committente Provincia di Salerno – Determine dirigenziali n. 1008/2005 e n. 99/2007; contratto di consulenza n. 2560/2008.



Il PUT è stato quindi uno strumento utile sia per la tutela del paesaggio, sia per la fortuna di qualcuno.

Non di poco conto è l'articolo polemico che lo stesso Alessandro Dal Piaz fa pubblicare sulla Repubblica, definendo la struttura Ospedaliera come scempio urbanistico, come se si fosse approvato una fabbrica invece di una struttura atta a salvare vite. Nell'intervista il Dal Piaz dà ragione ad Antonino De Angelis (uno dei promotori delle osservazioni) e accusa di negligenza la pubblica amministrazione. Infine, attribuisce maldestramente il potere alla giunta di accogliere le osservazioni (definendole sagge) e si augura che le stesse vengano recepite

Questa condizione, fa nascere di fatto un interesse privato del professionista contrastante con gli interessi pubblici dell'amministrazione, in quanto le decisioni che dovrebbero richiedere un'imparzialità di giudizio, sono sicuramente compromesse dai vari interessi privati che di fatto si sono susseguiti nel corso del tempo in relazione tra lo stesso Dal Piaz e il PUT.

In altri termini, nell'assunzione di uno specifico incarico pubblico, l'imparzialità nell'espletamento dell'attività amministrativa risulta pregiudicata in modo sistematico da preesistenti interessi estranei all'esercizio della medesima.

Alla luce di quanto sopra si diffida il Segretario Comunale, in forza del principio di legalità, ad annullare in autotutela la determina n°270 del 03/08/2023, in quanto adottata in violazione di legge, atto con cui si dava incarico allo stesso arch. Alessandro Dal Piaz e all'avvocato Aldo Starace.

◆ **OSSERVAZIONI PERVENUTE**

In sintesi, dal contesto generale degli elaborati prodotti in sede di osservazione dal:

1. **CENTRO STUDI E RICERCHE F.M. CRAWFORD SANT'AGNELLO;**
2. **WWF FOR A LIVING PLANET E ITALIA NOSTRA.**

Si riporterà nei paragrafi che seguono esclusivamente lo stralcio delle parti di osservazioni meritevoli di essere controdedotte.

♦ VALUTAZIONI E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DAL CENTRO STUDI E RICERCHE
F.M. CRAWFORD SANT'AGNELLO

Osserva che:

Mancato inquadramento territoriale

Il progetto risulta in contrasto con l'art. 11 e art. 14 della Leg. R. 35 del 27 giugno 1987 (Put) ed è in violazione delle norme dettate dal PRG per la zona 2; infatti non è stata effettuata nessuna ricognizione e aggiornamento dell'anagrafe edilizia e dello stato della viabilità primaria di accesso al sito; nessuna indagine conoscitiva sulla densità edilizia e demografica del **centro abitato in cui la struttura ricade all'interno del più vasto comprensorio di cui fa parte**. Inoltre nessuna valutazione è stata fatta sull'impatto ambientale e dell'inquinamento acustico nel contesto urbanizzato di per se già fortemente compromesso anche in riferimento per gli effetti derivanti dalla nuova struttura.

Oltre alla mancata rilevazione del bacino di traffico, già fortemente in crisi, manca l'individuazione del bacino dell'utenza sanitaria, infatti all'aleatoria indicazione di "Ospedale Unico della Penisola sorrentina e costiera amalfitana" non sono stati individuati i comuni della costiera amalfitana interessati al progettato intervento. In ogni caso si tratta di un bacino territoriale esteso su una superficie non meno di 72 Km/q per un bacino di utenza di almeno 120.000 unità più l'aliquota della presenza turistica (circa 4 milioni di presenze nel 2021)

Quanto affermato evidenzia la totale carenza di conoscenza del PUT da parte di chi scrive. Infatti, l'art. 11 del PUT, rubricato "*Proporzionamento del Piano Regolatore Generale*", per le attrezzature pubbliche individua la misura minima e non quella massima, proprio per rappresentare l'esigenza di doverne individuare di più! Pertanto l'intervento è sicuramente compatibile con l'art. 11 del PUT ed anzi produce proprio quegli effetti che il PUT cerca di valorizzare con i suoi principi.

L'inciso che obietta sul fatto che non è stata effettuata una ricognizione e un aggiornamento dell'anagrafe edilizia, toglie ogni dubbio sul valore e sull'approfondimento effettuato dalle osservazioni presentate, che sono del tutto fuori contesto. Infatti, l'intervento di che trattasi ricade nella macrocategoria urbanistica di cui all'art. 11 del PUT e cioè nelle attrezzature pubbliche, invece, l'anagrafe edilizia prevista dall'art. 13 dello stesso PUT, serve a parametrare ai sensi dell'art. 9 del PUT, l'eventuale fabbisogno dei vani residenziali, che **OVVIAMENTE** l'intervento che stiamo esaminando non realizza!

Il successivo riferimento all'art. 14 del PUT, è totalmente fuori contesto, infatti il suddetto articolo è rubricato "*Elaborati di piano regolatore generale*" e individua gli elaborati di un Piano Regolatore Generale, dunque quanto affermato sembra un vero e proprio sviamento dei fatti, **visto che non si sta approvando un PRG**.

Il bacino di utenza sanitaria e di traffico sono precisamente individuati, ma non sono dati utili a cui il PUT fa riferimento.



Abnorme violazione della normativa urbanistica

Per essere una **struttura comprensoriale** essa non è prevista da nessuna norma urbanistica su questa parte del territorio, sia in riferimento alla legge regionale 35 del 27 giugno 1987 (PUT) che allo stesso PRG del comune di Sant'Agnello.

Il progetto risulta in plateale contrasto e dunque avulso dalla normativa urbanistica dettata dal PRG del comune di Sant'Agnello, dai suoi regolamenti e, a monte, dalla Legge regionale n° 35/1987 (PUT).

Bastano questi pochi ma significativi parametri per dimostrarlo:

Sia il Put che il Prg comunale indicano per la zona di riferimento un Indice di Fabricabilità pari a 1,5 mc/mq e un'altezza max di mt. 12,00, ebbene il progetto propone una volumetria complessiva di **mc. 121.000,00** su una superficie disponibile di **12.000,00 mq.** con ciò conseguendo un Indice di Fabricabilità pari a **7,6 mc/mq** a fronte di quello previsto di **1,5 mc/mq** con un'altezza max dell'edificio di **mt. 16,20** (più 2,00 per eliambulanza) a fronte dell'**H Max mt. 12,00** consentita. La deroga prevista dalla legge per gli edifici pubblici non giustifica un tale incremento dei detti parametri. (Vds. Allegato Tav. 4)

Un monoblocco pesante e ingombrante **nel centro abitato di Sant'Agnello** e nel paesaggio della Costiera, previsto in contrasto con il parere della Soprintendenza BAPSAE reso durante la CdS sullo Studio di fattibilità del 21.4.2015 quando l'ufficio *"ha evidenziato la necessità di disarticolare la stessa volumetria prevista in modo da non generare un volume compatto per attenuare l'impatto sul paesaggio"* Il progetto, al contrario ha disegnato un enorme monoblocco su pianta pentagonale con una superficie di circa un ettaro e un'altezza di m. 16,20 (ben metri 4,20 maggiore di quella consentita.)

Conformemente all'art. 15 del PUT, rubricato *"Viabilità ed altre infrastrutture di trasporto ed opere pubbliche"*, che di fatto prevede all'ultimo comma proprio il contesto di cui ci si occupa: *"Le varianti anche se parziali rispetto al piano urbanistico territoriale, dovranno essere proposte al consiglio regionale per la relativa approvazione."*, il progetto nella sua conformazione e nei suoi parametri dimensionali e funzionali, è stato approvato sia dalla Giunta Regionale con Delibera n°652 del 07/12/2022, sia dal Consiglio Regionale nella seduta del 09/01/2023.

Per di più, il procedimento seguito, oltre ad essere previsto dallo stesso PUT, è stato ulteriormente regolamentato anche dalla norma regionale, che con l'art. 13 della Legge Regionale n°1/2007, ha previsto:

"Articolo 13

"Accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche"

1. Nei procedimenti di approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico, le varianti ai piani territoriali paesistici sono proposte dalla Giunta regionale e approvate dal Consiglio regionale, sentite le commissioni consiliari competenti per materia, che si esprimono nel termine inderogabile di trenta giorni dalla richiesta."

Si evidenzia che il nostro ordinamento giuridico, non riconosce all'Autorità Amministrativa un potere di sindacato costituzionale in via incidentale, posto che coloro che esercitano le funzioni amministrative hanno l'obbligo di applicare le leggi, in ossequio al principio di legalità, considerato che l'ulteriore dimensione della legalità costituzionale ha il proprio presidio naturale nella

competenza (esclusiva) della Corte Costituzionale (Consiglio di Stato sez. V - 14/04/2015, n. 1862) e da ultima Tar Toscana Sez. Terza n°712/2023 REG.PROV.COLL..

Pertanto i parametri e le previsioni di zona di PUT, sono stati variati in forza di legge e se si volesse tacciare di incostituzionalità il procedimento, si dovrebbe rendere incostituzionale l'art. 15 dello stesso PUT, il che costituirebbe un vero e proprio paradosso.

Per quanto riguarda la rilevata mancata conformità del progetto al vigente PRG, forse non è ben chiaro a chi ha osservato, che proprio per questo motivo si sta procedendo all'approvazione di una variante urbanistica al piano regolatore generale.

Nessun parere è stato espresso in sede di CdS da parte degli enti interessati, alcuni neppure invitati, quali il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, ACI e ANAS gestore e proprietaria della strada di accesso alla nuova prevista struttura ospedaliera, pertanto sono rimaste estranee al progetto tutte le problematiche e le criticità derivanti dalla S.S. 163 Amalfitana e S.S. 145 Sorrentina spina dorsale della viabilità nel comprensorio di riferimento

Alla Conferenza di Servizi indetta dall'ASL sono state convocate tutte le amministrazioni interessate, la legge attribuisce al silenzio dell'amministrazione convocata e che non ha partecipato un valore positivo, di accettazione dell'istanza fatta. Inoltre, la Legge n.124/2015 (c.d. riforma Madia), ha introdotto alla Legge 241/90, l'art. 17-bis, istituendo il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche che presenta delle peculiarità rispetto all'ipotesi di silenzio assenso disciplinata dall'art.20 Legge 241/90, introducendo un importante chiarimento e stabilendo il termine ultimo di 18 mesi entro i quali la P.A. ha il potere di revocare (in autotutela) un proprio atto dopo essersi accorta che è illegittimo, sostituendolo con un altro, invece legittimo. Nel caso di specie, è stata indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/90, il cui comma 4 espressamente prevede:

"Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

.....

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni."

Inoltre, il comma 1 dell'art. 14-quater, prevede:



"Art. 14-quater. (Decisione della conferenza di servizi)

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati."

Alla luce di quanto sopra è lapalissiano che tutte le amministrazioni convocate alla Conferenza di Servizi hanno di fatto espresso un parere favorevole.

Mancata rilevazione e quindi mancata **indagine geologica nell'adiacente colmata del vallone Croce** su cui sono state costruite Via A. Balsamo, Piazza Libertà e Viale dei Pini indicata nella carta del rischio idraulico come **"Zona R4. Rischio molto elevato"**. (All. 14 . 14a/b/c) Tali spazi sono parte integrante del nuovo complesso e tuttavia non inseriti nella progettazione. Sul detto tracciato si sono aperte negli anni decine di voragini, l'ultima: novembre 2021. (All. 13 e Doc. fotografica)

In merito alle indagini ed approfondimenti geologici e geotecnici eseguiti sull'area, con quanto studiato è possibile riempire un'intera biblioteca. Nello specifico sono state effettuate tutte le analisi e valutazioni caratteristiche e di contesto necessarie a certificare tutti margini di sicurezza previsti dalla norma per l'intervento. Ma se l'amministrazione dovesse ancora ritenere che il contesto di accesso non è sicuro, il Sindaco quale responsabile della protezione civile, a questo punto dovrebbe immediatamente applicare i provvedimenti di sgombero di tutte le aree, delle strade e degli immobili contermini al pericolo con apposita ordinanza.

Proprio per questioni di protezione civile, è essenziale la realizzazione del complesso ospedaliero, in quanto qualsiasi emergenza, o calamità che dovesse interessare la penisola sorrentina, avversità che potrebbe anche compromettere l'unica via d'accesso alla penisola **"Punta Scutolo"** della SS.145 con una frana, lascerebbe il territorio privo di qualsiasi assistenza sanitaria capace di poter portare soccorso alla popolazione residente. Chi dovesse dire no a questo presidio, si assumerà tutte le responsabilità del caso anche per le prossime generazioni.

◆ **VALUTAZIONI E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DAL "WWF FOR A LIVING PLANET" E "ITALIA NOSTRA".**

Osservano che:

Sulla violazione art.li 15 e 17 L.r. 35/87 e degli art.li 23 L.r. 35/87 e 8 D.M. 1444/68, sulla genericità e carenza istruttoria nonché sulla erroneità dei presupposti di fatto, sulla violazione del principio di gerarchia delle fonti e incompetenza assoluta in relazione all'art. 117 Costituzione.

1.1. Nel corpo della delibera della Giunta Regionale 652 del 7 dicembre 2022 si afferma che il progetto di Ospedale Unico proposto dall'Amministrazione Comunale (di S. Agnello) determina una variante al Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino – Amalfitana di cui alla legge regionale 35/87. In realtà appare corretto affermare che quella approvata sia una deroga generica tale da non aver neppure individuato quali disposizioni di carattere urbanistico e/o paesaggistico del PUT ne siano oggetto.

Esattamente l'estrema indeterminatezza della variante, al punto da non indicare (*neanche in modo sommario*) quali prescrizioni del PUT debbano intendersi derogate, fanno delle delibere adottate dalla Regione atti inutili e inutilizzabili al prosieguo del procedimento. Atti nulli e privi di efficacia, inidonei a permettere di approvare quella variante al PRG che la eventuale realizzazione dell'Ospedale Unico comporterebbe.

Preliminarmente è conveniente esaminare che cosa preveda il piano paesistico in materia di attrezzature pubbliche.

L'art. 15 della L.r. 35/87 distingue tra quelle già in corso alla data di approvazione della Legge e quelle, invece, non comprese in tale previsione e, quindi, da assumersi come nuove:

"Art. 15 L.r. 35/87. Per quanto riguarda le opere pubbliche
a) quelle in corso di esecuzione alla data di approvazione della presente legge o, alla stessa data già appaltate, possono essere eseguite;
b) tutte le opere pubbliche non comprese nella previsione di cui al precedente punto a) sono riesaminate dalla giunta regionale che, su istruttoria dei competenti uffici dell'assessorato regionale all'urbanistica, verifica la conformità delle stesse al piano urbanistico territoriale.

Le varianti anche se parziali rispetto al piano urbanistico territoriale, dovranno essere proposte al consiglio regionale per la relativa approvazione."

L'ospedale unico innegabilmente è da ricomprendersi nell'ambito delle opere pubbliche non previste originariamente dal PUT e, tenuto conto del numero di Comuni coinvolti, da collocare nel novero delle "attrezzature di livello territoriale".

L'intervento è un'opera pubblica non prevista dal PUT, l'esecuzione della stessa, così come disciplinato dallo stesso PUT, può essere operata in forza dell'ultimo comma dell'art. 15 del PUT, mediante una procedura di variante per opere pubbliche non previste, così come precisamente dettata dalla stessa Legge Regionale 35/87. Il procedimento delineato dalla L.R. 35/87, è stato perfettamente seguito dall'ASL per l'approvazione del progetto di opera pubblica.

Precisamente, l'art. 15 del PUT, al terzo comma alla lettera A prevede le opere in corso d'esecuzione alla data di approvazione del PUT, mentre alla lettera B inquadra le opere non

ricomprese nella lettera A, ma che potrebbero essere giudicate conformi al PUT, previa istruttoria dei competenti uffici regionali e riesaminati dalla Giunta Regionale.

Invece, al quarto comma individua la procedura per le **opere pubbliche non conformi** e per cui è necessaria una variante, secondo la procedura rigorosamente dettata dallo stesso comma e cioè: *“Le varianti anche se parziali rispetto al piano urbanistico territoriale, dovranno essere proposte al consiglio regionale per la relativa approvazione.”*

Il progetto dell’Ospedale Unico, così come previsto dall’ultimo comma dell’art. 15 del PUT, è stato approvato in variante al PUT nella seduta Consiliare del 09/01/2023.

Il progetto approvato è di livello definitivo, di conseguenza individua precisamente e dettagliatamente tutti i parametri variati rispetto alle previsioni di zona di PUT, con un livello di approfondimento che entra nei minimi dettagli dimensionali, urbanistici e paesaggistici.

Le pronunce della Corte Costituzionale a cui si riferiscono le osservazioni, sono afferenti a Leggi Regionali che hanno derogato in modo generale alle prescrizioni di PUT, deroghe per interventi privati e non pubblici e per questo sono state oggetto di declaratoria dalla Corte Costituzionale.

Il progetto *de quo* ha invece seguito un iter procedimentale di variante ben stabilito dalla stessa Legge Regionale 35/87 e corroborato anche dall’art. 13 della più recente Legge Regionale n°1/2007. Pertanto il procedimento seguito è perfettamente conforme al PUT.

ancora, il WWF FOR A LIVING PLANET e ITALIA NOSTRA aggiungono:

Non è ragionevole sottovalutare la tortuosità del territorio peninsulare contrassegnato da ristretti spazi fruibili compresi in una modesta piana tufacea raccolta a nord di un rilievo montuoso che si prolunga sull’intera costa meridionale. Verosimilmente queste le plausibili ragioni che persuadevano, nel 1987, il legislatore regionale a non prevedere attrezzature di livello territoriale con la sola eccezione delle “*Attrezzature Sportive Integrate*” previste in zona territoriale 12 (art.17 L.r. 35/87).

Quindi, a quanto pare, è meglio costruire uno stadio che salvare vite?

Lo sport sicuramente salva la vita, ma non sempre!

Il ragionamento seguito è paradossale, i flussi di traffico per una struttura sportiva del genere non sono paragonabili a quelli di un ospedale che assorbirà lo stesso bacino di utenza che ora è invece assorbito dagli ospedali di Sorrento e Vico, che continueranno a svolgere funzioni che sgraveranno il nuovo presidio.

La restante parte delle osservazioni continuano a dissertare sulla zona di PUT interessata, che di fatto è stata variata ai sensi delle disposizioni dell’art. 15 del PUT e dell’art. 13 della L.R. 1/2007, pertanto sono prive di interesse.

Se ciò non bastasse l'edificio, previsto per 4 piani fuori terra, per un'altezza di oltre 20 mt dal suolo, non solo non rispetta i limiti di altezza massima, che il piano paesistico (**art. 19**) fissa tra ml. 7.40 e ml. 14 (con la precisazione che altezze superiori a 7.40 devono essere oggetto di espressa valutazione paesaggistica che tenga conto del contesto dove si inserisce il nuovo fabbricato), ma neppure quelli previsti dall'art. 8 del D.M. 1444/68.

Detta ultima disposizione prevede che i nuovi edifici, sia in zona A) che nelle zone B) e C) **non possano superare** la media delle altezze massime degli edifici circostanti.

La struttura, in quanto avente un'altezza superiore a 20 ml (per l'esattezza nel punto più alto l'altezza di progetto prevista è pari a ml. 20.72!), viola tanto i limiti di altezza inderogabili indicati dall'art. 19 del put quanto quelli indicati dall'art. 8 del D.M. 1444/68 (Cfr CdS IV sez. 8559/20).

Gli edifici circostanti né in assoluto né in media raggiungono una simile altezza.

Si insiste sul fatto che il procedimento seguito ha impresso una variante al PUT, lo stesso PUT inoltre prevede altezze di m 20,6 nella sub-area 4, ma il procedimento ha comunque variato tutti i limiti impressi dallo stesso PUT.

Per quanto riguarda la verifica dei parametri previsti dall'art. 8 del D.M. 144/68, che testualmente recita:

"art. 8. Limiti di altezza degli edifici.

Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A):

- per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;
- per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico;"

Si evidenzia che i limiti del primo punto tratta opere di risanamento conservativo e pertanto non riguarda l'opera in oggetto, mentre il secondo punto riguarda il rispetto delle altezze rispetto ad edifici di carattere storico-artistico circostanti, ebbene, nei dintorni dell'opera non esiste alcun edificio che ha carattere storico artistico. Pertanto le osservazioni sono del tutto fuorvianti, in quanto gli osservanti hanno pensato bene di non inserire tutta la norma, ma solo una parte "edifici circostanti", saltando, forse per dimenticanza, l'inciso successivo "di carattere storico-artistico".

Pertanto, tutto quanto formulato in merito viene a decadere, inoltre, *ad abundantiam* si ci riporta alla Legge 120/2020, che con l'art. 10, comma 1, lettera a), ha introdotto il comma 1-bis all'art. Art. 2-bis. del DPR 380/01, il cui comma 1 demanda alle regioni con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. 1444/68, nel caso di specie la Regione Campania all'art. 3 della Legge Regionale 13/2022, ha previsto tra le modifiche alla Legge Regionale 16/2004 questa: "il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito con il seguente: "2. **L'amministrazione comunale può individuare, all'interno del proprio strumento di pianificazione urbanistica, in quanto funzionale a conformare**

un assetto complessivo e unitario dell'intero territorio comunale, limiti di densità edilizia, distanze tra i fabbricati e altezze massime per ogni singola parte del territorio comunale anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 1444/1968 nel rispetto dell'articolo 2 bis del dpr 380/2001. Tale individuazione non costituisce variante allo strumento di pianificazione urbanistica."

Pertanto, detti limiti comunque rispettati dal progetto, sarebbero in ogni caso derogabili ai sensi di legge!

Per tutto il resto riportato nelle osservazioni, vale quanto già evidenziato nel precedente paragrafo.

◆ VALUTAZIONI E CONTRODEDUZIONI AI PARERI AFFIDATI CON DETERMINA N°270 DEL 03/08/2023.

Prima di tutto è necessario esporre una GRAVE VERITÀ, la determina di affidamento dell'incarico legale all'avvocato Aldo Starace è datata 03/08/2023,

Come ben si evidenzia dalla firma del documento, l'avvocato Starace firma digitalmente il suo parere proprio in data 03/08/2023 alle ore 12.25, praticamente l'avvocato esprime un parere immediato o forse premonitore.

Sul fatto è ovviamente necessario indagare con attenzione.

Il Dal Piaz invece, trasmette il suo parere già il giorno dopo, e cioè il 04/08/2023, anche questo parere lascia molte perplessità sull'attenzione profusa su un progetto così rilevante per l'intera comunità.

Venendo al merito giuridico dei contenuti del parere dell'avvocato Starace, si evidenzia quanto segue:

L'avvocato a pag. 3 del suo elaborato si riporta ad una sentenza del Consiglio di Stato sez. IV del 01/03/2017 n°940, e parte da questa sentenza per sancire che "gli esiti della Conferenza di servizi non vincolino il Consiglio Comunale.", ma si dimentica due cose essenziali, **la prima** è che la sentenza rimanda ad una norma abrogata, art. 5 DPR 447/98 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione **di impianti produttivi**, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59", **la seconda** è che la norma invocata è VALIDA PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI PRIVATI, MENTRE NOI QUI STIAMO VALUTANDO UN'OPERA PUBBLICA! Oggi detta norma è disciplinata dall'art. 8 Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 rubricato "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive...", quindi sempre e comunque per impianti produttivi! L'opera che invece questo Consiglio sta esaminando, è un'opera pubblica pertanto il Consiglio è sicuramente vincolato nelle sue scelte e in caso di decisione contraria, l'unica strada percorribile è l'annullamento in autotutela degli atti precedenti nei limiti delle previsioni di cui all'art. Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento) della Legge 241/90!

In caso contrario, al massimo il Consiglio può chiedere una rimodulazione del progetto già approvato!

A tal proposito si rimanda anche all'art. 24, legge n. 108/2021 che ha sostituito i commi da 7 a 7-ter dell'art. 27-bis, d.lgs. n. 152/2006, prevedendo, al comma 7, che per la conferenza di servizi il termine di conclusione è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. Infine, al comma 7-ter stabilisce che laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici.

In merito alle considerazioni riportate alla pag. 5 dell'elaborato, anche l'avvocato cade nella contraddizione in cui sono caduti chi ha formulato le varie osservazioni, infatti l'avvocato si riporta alle sentenze della Corte Costituzionali che hanno dichiarato come incostituzionali norme in deroga al PUT, e non interventi che lo hanno invece variato secondo le disposizioni previste dallo stesso PUT all'art. 15, che prevede esso stesso per le opere pubbliche le modalità per essere variato!

La variante approvata è di fatto conforme alle disposizioni del PUT, previste proprio dall'art. 15 della Legge Regionale 35/87.

In merito alle modifiche apportate al progetto definitivo rispetto al PFTE, quanto variato non comporta una differenziazione di alcun parametro, poiché si tratta di impianti pertinenti al progetto stesso, e quindi perfettamente coerenti con il PUT variato. Detti interventi hanno un carattere accessorio rispetto all'opera principale, e dal punto di vista edilizio sono collocate nell'articolo 3 comma 1 lettera e.6 del DPR 380/01:

e.6) gli interventi pertinenti che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

Pertanto, essendo dette opere notevolmente inferiori al 20% del volume dell'edificio principale, sono di fatto preordinate ad un'oggettiva esigenza dello stesso e funzionalmente inserite al suo servizio, non variandone urbanisticamente né la destinazione, né i parametri.

Discorso diverso è da farsi sull'autorimessa prevista dal PFTE, che **ovviamente dovrà essere approvata con il presente atto, pertanto, con le presenti note si chiede di integrare il progetto già agli atti di questo comune al presente atto consiliare.**

Per quanto riguarda invece i parametri variati rispetto al D.M. 1444/1968, si ci riporta a quanto già osservato nei paragrafi precedenti.

In merito all'assoggettabilità o meno della variante a VAS, si precisa che questa è una cosiddetta variante puntuale, e così come descritto dallo stesso avvocato Starace, si ci riporta al Regolamento Regionale di cui al DPGR 17/2009, e successiva DGR 203/2010, che vanno letti così come scritti e non interpretati, e cioè, per le varianti puntuali non necessita la VAS!

In merito alle previsioni delle Norme Tecniche del Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico, così come dice lo stesso avvocato, non può che rimettersi alle risultanze della perimetrazione delle aree!

Quanto rilevato rispetto all'art. 96 lett. F) del R.D. n°523/1904, lo stesso è volto ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi per non creare ostacoli al deflusso delle acque in caso di esondazione. Ovviamente e realisticamente detta condizione non sussiste per il caso di specie in quanto l'alveo a cui si riferiscono le osservazioni è di per sé inaccessibile in quanto totalmente tombato.

Per quanto riguarda la valutazione delle osservazioni del prof Dal Piaz, si evince chiaramente che l'architetto forse sta verificando un altro progetto, infatti continua a definire l'area come zona 2 del PUT, dimenticandosi completamente che la zona di PUT di quell'area, è stata variata, così come prevede la stessa L.R.35/87 all'art. 15, con un'approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Gli elogi con cui Dal Piaz accoglie le osservazioni sono veramente imbarazzanti.

Per quanto riguarda il riscontro eseguito sulle osservazioni, il Dal Piaz si limita a copiare le varie osservazioni facendole sue, dal che è evidente che dette note non meritano nemmeno approfondimenti ulteriori rispetto a quelli già riportati nel riscontro alle osservazioni fatte nei precedenti paragrafi.

UNICA VERA VALUTAZIONE TECNICA GIURIDICA AGLI ATTI, è quella fatta dal funzionario direttivo dell'ufficio tecnico Comunale, che nulla rileva di giuridicamente e tecnicamente rilevante nelle osservazioni fatte, ma le valuta alla stregua di apporti collaborativi del tutto insignificanti sul piano tecnico e giuridico, rimandando il loro accoglimento o meno **"nella discrezionalità amministrativa di codesti organi"**. Quindi l'organo tecnico di riferimento di questo Consiglio valuta la scelta in modo appropriato, definendola una ESCLUSIVA scelta di discrezionalità POLITICA!

◆ CONCLUSIONI.

Riaffermando le criticità evidenziate negli atti dei consulenti nominati e diffidando ad annullare *ad horas* la determina n°270 del 03/08/2023, PER LE MODALITA' E TEMPORISTICHE

POCO CHIARE, DISCORDANTI DA QUELLA CHE POSSA ESSERE LA
NORMALE PROCEDURA D'AFFIDAMENTO, E LE TEMPORISTICHE DI RISPOSTA

Si ribadisce che l'unico atto tecnico/giuridico efficace è stato prodotto con il competente parere del Funzionario Direttivo dell'Ufficio Tecnico Comunale, che di fatto ha respinto sul punto tecnico e giuridico tutte le osservazioni pervenute, in quanto non costituenti atti tecnici o giuridici rilevanti al fine dell'espressione di un parere di competenza, rilevando che le suddette osservazioni rivestono

esclusivamente un carattere politico rientrante nella discrezionalità valutativa solo dell'organo politico.

Considerato che le osservazioni proposte dai cittadini e/o proprietari nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi che non danno luogo a peculiari aspettative, sicché il loro rigetto o il loro accoglimento, di regola, non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi allo strumento pianificatorio, così come stabilito dall'ultima sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10 luglio 2023, n. 6754, con le presenti note, in ogni caso si è dato riscontro a tutto quanto evidenziato nelle osservazioni pervenute, facendo emergere la precisa e perfetta legittimità degli atti approvati del progetto ora a vaglio di questo Consiglio.

In ultima analisi, ma non per ultimo, si evidenzia che allo stato del procedimento non è più possibile ritrattare quanto già approvato, in quanto, l'avvenuta variante al PUT ha riconformato il territorio Comunale, rendendo di fatto non conforme al PUT l'attuale PRG, è pertanto urgente e necessario conformare lo strumento urbanistico Comunale allo stesso PUT, poiché ad oggi, il Comune di Sant'Agnello ha uno strumento urbanistico non adeguato al PUT ed è quindi soggetto alle norme di salvaguardi dell'art. 5 dello stesso PUT. Pertanto, allo stato sono vietati il rilascio di permessi di costruire, SCIA art. 23 del DPR 380/01 e approvazione di opere pubbliche.

L'intervenuta variante al Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentina Amalfitana, prevede un nuovo assetto del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentina Amalfitana, includendo la realizzazione della struttura sanitaria sul territorio Comunale di Sant'Agnello secondo il dimensionamento fissato dall'approvazione della progettazione dalla modifica ratificata in Consiglio Regionale. Per questo motivo, il Comune di Sant'Agnello e, per esso, gli uffici urbanistici e quello dei Lavori Pubblici, non possono prescindere dall'attuale assetto del PUT, derogandolo in modo diverso da come è stato attualmente conformato dalla recente variante, secondo un meccanismo che la stessa Corte Costituzionale ha stigmatizzato quando è stato invece praticato dal legislatore regionale.

Di fatto, il procedimento art. 19 del DPR 327/01 in atto è dotato di tutti i pareri di competenza, già rilasciati in fase di approvazione della variante alla L.R. 35/87 e a conclusione della conferenza di servizi sul progetto definitivo, pareri non più ritrattabili. Pertanto l'odierno atto è di semplice recepimento e ratifica e questo Consiglio deve solo disporre l'efficacia.

Pertanto si invita questo Consiglio a rigettare tutte le osservazioni pervenute in quanto prive di qualsiasi fondamento tecnico e giuridico.

Ogni ritardo, ovvero ogni ostacolo al percorso fissato potrebbe essere declinato in termini di responsabilità civile, prima ancora che erariale, a carico dei funzionari pubblici e degli apparati amministrativi che se ne dovessero rendere responsabili con l'ulteriore effetto etico di aver, in qualche modo, contribuito a ledere diritti fondamentali come quello la salute.



Up/Cells
Little Tom
Super
Hennrich